



REGOLAMENTO PER IL PROGRAMMA DI DOPPIA CARRIERA STUDENTE-ATLETA

Art. 1 - Oggetto e finalità

Il Politecnico di Bari, in attuazione dei propri fini istituzionali e in coerenza con i principi di promozione del diritto allo studio, riconosce e favorisce la conciliazione tra carriera universitaria e attività sportiva agonistica, mediante l'adozione di misure organizzative, didattiche e di supporto. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito dell'ordinamento didattico e organizzativo dell'Ateneo, le modalità di accesso e di partecipazione al Programma di doppia carriera studente-atleta, destinato agli studenti e le studentesse impegnati/e in attività sportiva agonistica di livello nazionale e internazionale.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare, nel rispetto dell'autonomia didattica dei corsi di studio e degli standard qualitativi dell'offerta formativa, condizioni di flessibilità atte a consentire il regolare svolgimento del percorso universitario da parte dello studente-atleta.

Ai fini del presente regolamento, il termine "studente-atleta" è utilizzato in senso neutro e si riferisce a persone di ogni genere.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il Programma si applica agli studenti e alle studentesse iscritti/e ai corsi di:

- a) laurea;
- b) laurea magistrale;
- c) laurea magistrale a ciclo unico;
- c) dottorato di ricerca.

Art. 3 - Definizione di studente-atleta/studentessa-atleta

Ai fini del presente Regolamento, è definito "studente-atleta" lo studente che pratica attività sportiva agonistica di alto livello, certificata da documentazione ufficiale rilasciata in data non anteriore a 6 mesi da:

- a) Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI o organismi equivalenti;
- b) discipline sportive associate;
- c) leghe professionistiche;
- d) organismi sportivi internazionali.

Art. 4 - Requisiti di ammissione e permanenza

Ai fini dell'ammissione al Programma, è necessario:



- a) l'iscrizione, al momento della presentazione della domanda dello studente-atleta, a una società sportiva che pratichi sport a livello agonistico e sia affiliata alle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) o alle Discipline Sportive Associate ufficialmente riconosciute dal CONI. Per lo studente-atleta paralimpico, l'iscrizione ad una società sportiva che pratichi sport a livello agonistico e sia affiliata alle Federazioni Sportive Paralimpiche (FSP) o alle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche (FSNP), ovvero alle Discipline Sportive Paralimpiche (DSP) o alle discipline Sportive Associate Paralimpiche (DSAP);
- b) il possesso di almeno uno dei seguenti requisiti specifici:
- 1) convocazione ufficiale nella Nazionale Italiana per la partecipazione a programmi di preparazione e/o a gare ufficiali, nelle rispettive discipline facenti parte delle FSN riconosciute ufficialmente dal CONI oppure facenti parte delle Federazioni riconosciute per lo sport paralimpico dal CIP (FSP-FSNP);
 - 2) convocazione in gare ufficiali nella Rappresentativa Nazionale delle Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI o dalle Discipline Sportive riconosciute dal CIP (DSP-DSAP);
 - 3) per gli sport di squadra nelle discipline sportive appartenenti a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, risultare regolarmente tesserato ad una società partecipante ad uno dei tre maggiori campionati federali (es. Serie A, B, C). Per il Calcio è validante anche la quarta serie. Per l'attività Paralimpica, risultare regolarmente tesserato ad una società Partecipante ad uno dei campionati italiani delle due maggiori serie federali. Per l'atleta di squadre delle Discipline Sportive Associate e delle Discipline Sportive Associate riconosciute per l'attività paralimpica (DSP-DSAP) è considerato il tesseramento nel solo massimo campionato di riferimento. Per il calcio a 5 e per eventuali altre discipline di squadra con articolazione in categorie sportive diverse da quelle del calcio a 11, il requisito si intende riferito ai corrispondenti livelli massimi di campionato riconosciuti dalla rispettiva federazione;
 - 4) per gli sport individuali nelle discipline sportive appartenenti a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal CONI, risultare tra i primi 30 posti nella classifica nazionale assoluta o tra i primi 15 della classifica giovanile di categoria alla data della presentazione della domanda. Tali disposizioni valgono, ove applicabili, anche per le discipline appartenenti alle Federazioni Sportive Paralimpiche o alle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, e per l'atleta delle Discipline Sportive Associate e delle Discipline Sportive Associate riconosciute per l'attività paralimpica (DSP-DSAP);
 - 5) riconoscimento quale "Atleta di Interesse Nazionale" dalla rispettiva Federazione Sportiva Nazionale ufficialmente riconosciuta dal CONI o dalla rispettiva Federazione Sportiva ufficialmente riconosciuta dal CIP per l'attività Paralimpica (FSP-FSNP);
 - 6) atleta rappresentante il Politecnico in competizioni agonistiche di livello internazionale (Universiadi, Campionati Mondiali/Europei Universitari);
 - 7) appartenenza a un gruppo sportivo militare con "ruolo atleta";
- c) il rispetto dei seguenti requisiti generali:
- 1) non aver riportato provvedimenti disciplinari nel Politecnico di Bari o presso altri Atenei;
 - 2) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno, da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di promozione sportiva, del CONI, di organismi sportivi internazionali riconosciuti. Per l'atleta paralimpico, da parte delle Federazioni Sportive Paralimpiche, ovvero dalle Federazioni Sportive Nazionali Paralimpiche, delle Discipline Sportive



Associate Paralimpiche e Discipline Associate Paralimpiche e degli Enti di promozione sportiva paralimpica di organismi sportivi paralimpici internazionali riconosciuti;

- 3) non avere subito sanzioni, a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Antidoping della Nado-Italia o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

L'ammissione al Programma è subordinata alla partecipazione di apposita procedura di selezione di atleti che praticano sport a livello agonistico in tutte le discipline sportive, e che intendono iscriversi o rinnovare l'iscrizione a corsi universitari. Le istanze saranno valutate dalla Commissione per la Doppia Carriera, nominata con Decreto del Rettore e composta da un suo Delegato all'uopo individuato, con il ruolo di Presidente, da due docenti dell'Ateneo e dal responsabile dei servizi agli studenti. La permanenza nel Programma è subordinata alla verifica periodica:

- a) dello status sportivo;
- b) del progresso accademico.

L'ammissione e la permanenza nel Programma, per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, sono vincolate al conseguimento di almeno 18 CFU conseguiti tra il 10 agosto dell'anno precedente e il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

In presenza di documentati infortuni, gravi motivi di salute o impegni agonistici di eccezionale rilievo (es. Olimpiadi, Campionati Mondiali ed Europei), la Commissione, sentito il parere del tutor accademico, può valutare deroghe al requisito del numero minimo di CFU per garantire la continuità dello status di studente-atleta.

Lo status di studente-atleta non può essere mantenuto per un periodo superiore al doppio della durata legale del corso di studi (es. massimo 6 anni per una laurea triennale) e decade automaticamente qualora vengano meno i requisiti sportivi di cui al comma b).

Lo studente-atleta è tenuto a comunicare il calendario agonistico all'inizio di ogni semestre o con un preavviso minimo di 15 giorni rispetto alla data della singola competizione o trasferta per la quale si richiede l'applicazione delle misure di supporto, con possibilità di proroga dei termini in caso di eventi non preventivabili di natura straordinaria opportunamente giustificati e/o documentati.

In caso di esito negativo della verifica, la Commissione può disporre:

- a) la sospensione;
- b) l'esclusione dal Programma.

Art. 5 - Misure di supporto e benefici

Al riconoscimento dello status di studente-atleta di questo Ateneo consegue, compatibilmente con l'organizzazione didattica:

- a) flessibilità nella frequenza delle attività formative;
- b) accesso a materiali didattici e strumenti di didattica a distanza;



- c) individuazione di un tutor accademico scelto tra i docenti del corso di studio di afferenza con funzione di supporto alla programmazione didattica e di raccordo con la Commissione; ove necessario, affiancamento di un tutor studente, preferibilmente afferente al medesimo corso di laurea, con compiti di raccolta e condivisione del materiale didattico e supporto informativo durante i periodi di trasferta agonistica, il cui eventuale compenso sarà subordinato alla disponibilità di specifici fondi d'Ateneo e secondo le modalità definite dagli organi competenti;
- d) definizione di un piano di studi individuale personalizzato (percorso part-time o flessibile) che consenta la redistribuzione dei carichi didattici nel rispetto del numero totale di CFU previsti per il conseguimento del titolo;
- e) esonero parziale o totale dalla contribuzione onnicomprensiva annuale (fatti salvi l'imposta di bollo e la tassa regionale ADISU), in conformità con quanto già previsto dal Regolamento Tasse e Contributi di Ateneo.

Art. 6 - Esami e verifiche di profitto

L'Ateneo garantisce allo studente-atleta ammesso:

- a) appelli straordinari;
- b) rimodulazione delle date degli esami. In caso di coincidenza documentata con competizioni o trasferte, come definite dall'Art. 4, lo studente ha diritto a concordare con il docente una data alternativa all'interno della medesima sessione o l'accesso a un appello riservato.
- c) riconoscimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) per l'attività sportiva svolta, nel limite massimo stabilito dai Regolamenti Didattici dei singoli corsi (tipicamente 3-6 CFU) previa presentazione di una relazione tecnico-sportiva validata dal tutor accademico e approvata dal Dipartimento afferente o dalla Commissione.

Le suddette misure sono concesse nel rispetto dei principi di equità e trasparenza.

Art. 7 – Patto di Corresponsabilità e Immagine

All'atto dell'ammissione al Programma, lo studente-atleta sottoscrive un Patto di corresponsabilità con il quale si impegna, ove richiesto e in coerenza con la propria disponibilità agonistica, a rappresentare l'Ateneo nelle competizioni universitarie nazionali in raccordo con il CUS e autorizza l'utilizzo gratuito della propria immagine per finalità istituzionali di promozione sportiva, nel rispetto della dignità e reputazione dello/a studente-atleta.

Art. 8 - Norme finali e transitorie

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, vale quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale e da altre norme di Ateneo in materia.

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di approvazione.